

Regolamento per la gestione delle baracche asismiche comunali
approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 9 del 29.05.2004

1. *L'atto di concessione delle baracche asismiche è sempre revocabile per motivate ragioni di pubblico interesse.*

1.bis. La concessione delle casette asismiche resta distinta dagli ordinari contratti di locazione, rimanendo soggetta alla speciale normativa di settore¹.

1.ter. Il concessionario si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenere l'immobile assegnato in buono stato d'uso, pulito e decoroso, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;**
- b) rispettare le norme di buon vicinato (in particolare quelle regolanti lo scolo delle acque piovane), avendo cura di evitare in genere ogni condotta e/o opera comportante disagi alle abitazioni vicine;**
- c) provvedere al regolare, costante e puntuale pagamento dei canoni di concessione².**

2. *L'atto di revoca reca le misure di sistemazione alternativa, graduate in relazione alle diverse destinazioni d'uso in atto.*

3. *La concessione resta efficace sino all'adozione di un atto di decadenza o di revoca da parte dell'Autorità comunale. La concessione cessa inoltre per atto di rinuncia del concessionario o per morte di quest'ultimo.*

4. *All'atto della decadenza, della revoca, della rinuncia o del decesso del concessionario i vani di baracche asismiche occupati e tutti i relativi accessori rientrano nella piena ed esclusiva disponibilità dell'amministrazione comunale. Il concessionario rinunciante o i suoi eredi ed aventi causa sono tenuti a riconsegnare le chiavi dell'immobile ed a rendere liberi da cose e persone le baracche entro 15 giorni dall'intervenuta cessazione della concessione. Trascorso tale termine, l'amministrazione si immetterà senza ulteriori formalità nel possesso delle baracche stesse, senza dover rispondere di quanto ancora presente nell'immobile.*

5. *Possono subentrare nella concessione i componenti del nucleo familiare del concessionario di baracche inserite nella tipologia a) della tariffa e della matricola, conviventi al momento della rinuncia, o del decesso, secondo l'ordine stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 e 2 della L.r. 25.10.1996, n. 96. A tal proposito gli interessati potranno formalizzare entro 15 giorni dalla scadenza della concessione l'istanza di subentro. Analoga facoltà è riconosciuta a favore dei conviventi di concessionario di baracche destinati ad usi commerciali (tipologia c1), al fine di consentire la prosecuzione dell'attività commerciale in essere. Trascorso vanamente il termine assegnato, l'amministrazione si rimetterà senz'altro nel possesso dell'immobile. In caso di più istanze presentate da soggetti aventi identico titolo di subentro, l'amministrazione – esperito vanamente un tentativo di accordo bonario – provvederà a rilasciare la concessione in favore del soggetto che per primo ha presentato l'istanza al protocollo comunale. **Al fine di poter esercitare la facoltà di subentro ai sensi del presente articolo, si richiede che la convivenza sia iniziata almeno sei mesi prima della rinuncia o del decesso e sia comprovata da obiettive risultanze anagrafiche³.***

¹ **Novella inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22.05.2009**

² **Novella inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22.05.2009**

³ **Novella inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27.05.2005**

6. I vani di baracche asismiche rientrati nella piena disponibilità del comune in seguito a pronuncia di decadenza ovvero per il venire meno del rapporto concessorio, con provvedimento motivato, possono essere:

- a. riservati ad esigenze proprie dell'amministrazione, anche per essere definitivamente o solo parzialmente demoliti;
- b. concessi a favore di soggetti senza tetto o costretti ad abbandonare le proprie baracche nell'ambito di programmi di sbaraccamento o recupero di iniziativa pubblica;
- c. concessi, anche solo parzialmente, ai familiari conviventi fuori dai casi relativi a baracche di tipologia a) e c1), già disciplinati nel precedente punto 5.
- d. concessi, anche solo parzialmente, a familiari non conviventi del concessionario cessato, che ne hanno fatto domanda, applicando gli stessi criteri definiti nel precedente punto 5;
- e. concessi ad altri soggetti ai sensi del successivo punto 7.

7. Nel caso in cui l'amministrazione intendesse procedere, ai sensi della lettera e, del precedente punto 6, alla nuova concessione di vani di baracche asismiche disponibili, procederà alla pubblicazione di un avviso di selezione – approvato dalla Giunta comunale, anche in riferimento a singole frazioni – che privilegerà gli aspiranti concessionari residenti, sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare, restando esclusi i nuclei che risultino già proprietari in loco di altri immobili, ovvero siano già concessionari di altri vani di baracche od assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Si potrà procedere alla concessione in favore di chi già risulti concessionario, laddove la richiesta tenda a fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo, sia per il particolare stato di degrado dell'immobile anteriormente occupato, sia per la insufficienza dimensionale dello stabile occupato in rapporto alla consistenza del nucleo familiare.

8. Al fine di favorire il subingresso nella conduzione di attività commerciali già avviate in baracche identificate nella categoria c1 della tariffa e come tali accertate nella matricola, l'amministrazione consente il subingresso nella concessione delle baracche al soggetto che ha avviato le procedure per il subentro nell'attività commerciale. L'interessato avanzerà apposita istanza, controfirmata per accettazione, dal concessionario che cessa la conduzione dell'attività commerciale e, conseguentemente, delle baracche comunali.

9. L'assegnazione di altri alloggi pubblici è subordinata, in ogni caso, al preventivo e definitivo rilascio al Comune delle baracche detenute.

10. Ogni modificazione della destinazione d'uso delle baracche dovrà essere preventivamente comunicata all'amministrazione comunale, restando salvi gli obblighi previsti da altre discipline di settore.

11. Ogni violazione alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei concessionari comporta la decadenza dall'assegnazione.

12. Il responsabile del servizio preposto cura la tempestiva segnalazione delle scadenze fissate dal presente regolamento agli interessati.

13. Per quanto non previsto dal presente atto regolamentare si rinvia alle disposizioni speciali dettate dal D.L. 11.02.1915, n. 106 e dal D.lg. 16.01.1916, n. 54.